

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1-Finalità
- Art. 2- Oggetto del regolamento
- Art. 3- Destinatari degli interventi

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

- Art.4 - Finalità
- Art. 5 - Destinatari del servizio
- Art. 6 - Modalità di gestione
- Art. 7 - Qualità del servizio
- Art. 8 - Diete Speciali
- Art.9 - Commissione Mensa
- Art. 10- Modalità di accesso

TITOLO III

TRASPORTO SCOLASTICO

- Art.11 - Finalità
- Art.12 - Destinatari del servizio
- Art.13- Modalità gestione
- Art.14 - Responsabilità
- Art.15- Norme comportamentali
- Art.16- Utilizzo degli scuolabus o dei mezzi di trasporto per scopi diversi
- Art.17- Modalità di accesso

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

- Art.18 - Partecipazione al costo dei servizi
- Art.19 - Modalità per l'accesso alle agevolazioni tariffarie
- Art.20 - Revisione fascia
- Art.21 - Modalità di pagamento
- Art.22 - Recupero crediti

TITOLO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- Art.23 - Fornitura testi scolastici Scuola Primaria
- Art.24 - Erogazione contributi finanziari individuali
- Art.25 - Sostegno alle Scuole dell'Infanzia Paritarie
- Art.26 - Norme finali

TITOLO VI

NORME FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, l'Unione provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno previsti dalla normativa vigente e dal Piano Regionale Integrato per il Diritto all'Apprendimento.

Tali finalità sono perseguite attraverso il sostegno dei servizi di base e attraverso l'erogazione di contributi finanziari individuali, sulla base di criteri di efficienza, economicità, trasparenza.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. L'Unione intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale e nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:

- servizi scolastici ausiliari di Ristorazione e Trasporto
- fornitura testi scolastici agli alunni della Scuola Primaria
- erogazione contributi finanziari individuali

Art. 3 – Destinatari degli interventi

1. Gli interventi per il diritto allo studio di cui ai Titoli II, III, IV sono destinati alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

2. Gli interventi per il diritto allo studio di cui al Titolo V sono destinati alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado.

TITOLO II REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 4 - Finalità

1. La refezione scolastica è un servizio con il quale la scuola realizza, al pari di altri momenti della giornata, le sue finalità educative e sociali nei confronti dei ragazzi assicurando loro la possibilità di realizzare il prolungamento dell'orario scolastico.

2. Il periodo di funzionamento viene annualmente concordato con le autorità scolastiche territoriali, tenuto conto del calendario scolastico, delle strutture e delle risorse di cui dispone l'Unione.

3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

Art. 5 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni italiani e stranieri, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).

2. L'Unione potrà assicurare, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentino scuole paritarie operanti sul territorio dell'Unione, purché autorizzate ed appositamente convenzionate con l'ente locale; il servizio potrà essere fornito sia in forma diretta, sia attraverso contribuzioni erogate sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potrà usufruire del pasto anche il personale scolastico in servizio al momento della mensa autorizzato dal Dirigente scolastico ai sensi della vigente normativa in materia. La fruizione del personale scolastico è, comunque, condizionata al

rimborso delle spese relative, determinate dall'Unione, da parte del MIUR o dell'Istituto interessato.

4. Potrà fare richiesta all'Unione per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, il personale scolastico che per motivi didattici o di organizzazione del lavoro, deve prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto, determinata dall'Unione, sarà a totale carico dell'utente o dell'Istituto scolastico interessato con le maggiorazioni previste per legge.

Art. 6 - Modalità di gestione

1. Il servizio è gestito mediante appalto a terzi.

Art. 7 – Qualità del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica è conformato a quanto previsto dalle “Linee di indirizzo regionale per la ristorazione scolastica” di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Toscana 28 dicembre 2010, n.1127.

2. I menù e le tabelle dietetiche sono pubblicate sul sito web dell'Unione e dei Comuni aderenti, affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.

3. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dal servizio di refezione scolastica.

ART. 8 – Diete Speciali

1. Per usufruire di un menù speciale per diete speciali dovute a particolari patologie è necessaria la presentazione di apposita richiesta sottoscritta dal medico competente secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Istruzione. Il menù specifico adattato alla patologia verrà garantito entro 5 gg. dalla presentazione della suddetta richiesta. La richiesta di dieta per motivi etici o religiosi deve essere presentata al momento dell'iscrizione al servizio di refezione scolastica. Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata successivamente, l'Affidatario del servizio ha 05 giorni di tempo per adeguarsi predisponendo un menù alternativo, sempre previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.L. competente.

Art. 9 – Commissione Mensa

1. Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'amministrazione si avvale del supporto della «Commissione Mensa», la cui composizione e modalità di funzionamento è normata da apposito regolamento.

2. Compito della Commissione Mensa, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative, è quello di promuovere attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

3. La Commissione Mensa quale organo di rappresentanza esercita, nell'interesse dell'utenza, le seguenti funzioni: - un ruolo di collegamento tra l'utenza e il soggetto titolare del servizio, relativamente alle diverse istanze che pervengono dall'utenza stessa; - un ruolo di monitoraggio dell'accettabilità del pasto e della qualità del servizio attraverso idonei strumenti di valutazione meglio individuati nel disciplinare di funzionamento; - un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di erogazione del servizio e i capitoli d'appalto. Più in particolare, la Commissione Mensa ha compiti di verifica e controllo attinenti: a) la qualità, la quantità e la provenienza dei prodotti; b) le modalità di preparazione e somministrazione dei prodotti e dei cibi; c) la corrispondenza in generale dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relativo al servizio di refezione. La Commissione Mensa ha accesso, nel rispetto delle vigenti norme in materia, a tutta la documentazione relativa al servizio di refezione.

Art. 10 – Modalità di accesso

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda di iscrizione tramite l'apposito applicativo on-line messo a disposizione dal sito internet dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana.

2. Il richiedente il servizio è tenuto al pagamento delle quote di compartecipazione al servizio secondo quanto stabilito al successivo Titolo IV.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai servizi saranno rese note all'utenza, tramite apposito avviso, prima del termine dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento. L'avviso sarà visionabile sul sito ufficiale dell'Unione e dei Comuni aderenti, presso gli Uffici Segreteria degli Istituti Scolastici Comprensivi interessati e comunicato alle famiglie per il tramite degli Istituti stessi.

4. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

5. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con l'organizzazione del servizio e le risorse finanziarie disponibili.

TITOLO III TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 11 – Finalità

1. La finalità del servizio è quella di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l'utenza.

2. L'Unione, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, provvede alla sua organizzazione e annualmente predispone il Piano dei trasporti con l'individuazione di percorsi, fermate e orari, tenendo conto delle oggettive necessità del servizio e degli utenti oltre che degli orari scolastici.

Art. 12 - Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado che abitano all'interno del territorio dell'Unione.

2. L'Unione, compatibilmente con mezzi e risorse finanziarie e privilegiando gli utenti che abitano al di fuori del centro abitato, definisce annualmente il Piano per il trasporto scolastico, concordando con gli Istituti Comprensivi gli orari dei servizi.

3. Qualora il domicilio degli studenti, per esigenze economiche e organizzative, non possa essere inserito all'interno del Piano di trasporto, l'Unione potrà prevedere la concessione di contributi a favore delle famiglie che provvedano direttamente al trasporto presso il punto di raccolta più vicino. La concessione del contributo dovrà essere concordata con il Comune territorialmente interessato, che provvederà a trasferire all'Unione le necessarie risorse finanziarie.

4. L'Unione provvede a garantire l'adeguata vigilanza e l'accompagnamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

5. L'organizzazione del servizio avviene nell'ambito dei bacini di competenza territoriale di ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

Detti bacini di utenza ed i relativi Piani di trasporto (punti di raccolta, orari e percorsi) sono visionabili sul sito web dell'Unione e dei Comuni aderenti, presso gli Uffici Scuola dell'Unione e dei Comuni aderenti.

6. Il servizio potrà essere effettuato, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e risorse finanziarie, anche su due o più ambiti territoriali, così come definiti al precedente punto 5.

7. L'Unione, qualora gli iscritti ad uno dei percorsi definiti nel Piano annuale del trasporto, di cui al punto 5, siano in numero inferiore a tre, può decidere di non effettuare il servizio.

8. Per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dalla vigente normativa, può essere effettuato il trasporto di alunni residenti in Comuni ubicati fuori dal territorio dell'Unione, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati regolante i termini del servizio.

Art. 13 - Modalità di gestione

1. Il servizio può essere gestito:

- a. mediante mezzi in uso proprio
- b. mediante mezzi di linea
- c. in appalto a terzi
- d. in convenzione con altri enti
- e. mediante organizzazione di un “servizio misto” di cui ai punti a, b, c, d.

2. Negli scuolabus che effettuano il trasporto dei bambini iscritti alla scuola dell'Infanzia sarà garantito il servizio di accompagnamento con personale dipendente o con affidamento a terzi o con eventuali obiettori di coscienza assegnati dal Ministero della Difesa per il servizio civile.

Art. 14 - Responsabilità

1. L'Ente o chi agisce per suo conto, esercita la vigilanza nei confronti dei minori trasportati dal momento della loro salita sul mezzo fino a quando ne discendono. È esclusa ogni responsabilità dell'Unione per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dai medesimi.

2. Gli utenti vengono prelevati, accompagnati, ove previsto, e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di fermata ed agli orari stabiliti.

La salita e la discesa degli utenti devono sempre avvenire nei luoghi stabiliti : è consentita la deroga solo per situazioni di emergenza .

3. I genitori, o altra persona maggiorenne da loro incaricata, devono attendere, con ragionevole anticipo il transito dei mezzi di trasporto nei punti prestabiliti, per il ritorno dei minori.

4. Nel caso in cui il genitore o suo delegato non siano presenti alla presa in consegna dell'alunno secondo quanto previsto dal precedente punto 3, l'alunno sarà accompagnato al presidio locale delle Forze dell'Ordine.

Art. 15– Norme comportamentali

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme, come stare seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto, e in relazione alla gravità degli atti commessi, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti esanzioni:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione del servizio
- eventuale radiazione dal servizio

2. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è dovuto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

3. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri fissati dal competente Ufficio Scuola dell'Unione (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa).

4. Gli autisti degli scuolabus ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

5. Qualora pervengano all'Ufficio preposto segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà alla diffida fino alla richiesta di allontanamento del personale in oggetto.

Art. 16 – Utilizzo degli scuolabus o dei mezzi di trasporto scolastico per scopi diversi.

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere consentito, compatibilmente in ogni caso con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, l'utilizzo degli scuolabus o dei mezzi di trasporto scolastico per effettuare:

- attività scolastiche e parascolastiche, quali visite guidate e viaggi di istruzione programmate ed autorizzate dalle autorità scolastiche;
- attività di tipo sociale e culturale gestite dall'Unione.

2. L'Unione sostiene le scuole che organizzano uscite didattiche nell'ambito della loro Offerta Formativa, mettendo a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse e mezzi definiti con apposito accordo.

3. Le risorse economiche che verranno destinate alle uscite didattiche, verranno trasferite agli Istituti Comprensivi che dovranno gestirle direttamente. La quantificazione delle somme ed il successivo trasferimento avverrà a presentazione del programma annuale delle uscite didattiche, che dovrà essere presentato entro il mese di novembre di ogni anno, pena la non concessione dei fondi. Al termine dell'anno scolastico gli Istituti Comprensivi interessati dovranno rendicontare le attività svolte con le risorse assegnate. In caso contrario non saranno attribuiti ulteriori fondi e si provvederà al recupero delle risorse già assegnate.

Art. 17 – Modalità di accesso

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda di iscrizione tramite l'apposito applicativo on-line messo a disposizione dal Concessionario.

2. Il richiedente il servizio è tenuto al pagamento delle quote di compartecipazione al servizio secondo quanto stabilito al successivo Titolo IV.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai servizi saranno rese note all'utenza, tramite apposito avviso, prima del termine dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento. L'avviso sarà visionabile sul sito ufficiale dell'Unione e dei Comuni aderenti, presso gli Uffici Segreteria degli Istituti Scolastici Comprensivi interessati e comunicato alle famiglie per il tramite degli Istituti stessi.

4. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.

5. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con l'organizzazione del servizio e le risorse finanziarie disponibili.

6. L'accesso al servizio di trasporto è, inoltre, subordinato al rispetto delle norme comportamentali a salvaguardia della incolumità propria ed altrui e per la sicurezza del servizio durante l'espletamento dello stesso (pena sospensione o decadenza dal diritto di fruizione).

7. Il servizio si intende richiesto per tutto l'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare al competente Ufficio dell'Unione o sospensione del servizio da parte dell'Unione.

La disdetta dal servizio potrà essere accolta esclusivamente per:

- variazione di residenza
- variazione della scuola frequentata
- gravi impedimenti all'uso del servizio, che dovranno essere debitamente documentati.

8. Eventuali interruzioni del servizio, dovute a ragioni tecniche o a cause di forza maggiore, così come la sospensione individuale dell'utente dal servizio non costituiscono motivo di rimborso, o riduzione delle quote di partecipazione già versate, né di quelle da versare.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 18 – Partecipazione al costo dei servizi

1. Annualmente la Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nell'ambito della determinazione delle tariffe dei servizi stabilirà le quote di contribuzione al servizio di refezione e trasporto scolastico, con indicazione specifica delle eventuali esenzioni o riduzioni da applicare sulla tariffa.

2. La concessione di agevolazioni tariffarie dovrà utilizzare come parametro fondamentale la situazione economica del richiedente determinata dall'Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) e prevedere un sistema di gradualità nella contribuzione da parte degli utenti, al fine di tutelare le situazioni economico-sociali svantaggiate.

3. L'agevolazione tariffaria, determinata in base all'ISEE, non potrà essere applicata agli utenti del trasporto domiciliati all'interno dei centri abitati ospitanti i plessi scolastici per il raggiungimento dei medesimi, eccezione fatta per i soggetti di cui alla Legge 104 del 05/02/1995. La Giunta dell'Unione, con proprio atto, determinerà, per ogni Comune, la delimitazione del centro abitato per l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.

4. Qualora nel piano tariffario sia prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa, la famiglia avrà diritto all'esenzione qualora sia anche assistita dal competente Servizio Sociale. Nel caso in cui non si verifichi questa seconda condizione, è assegnata all'utente la tariffa minima.

5. Potranno essere, inoltre, previste riduzioni sulla tariffa da applicare sulle ulteriori utenze (secondo figlio e successivi che usufruiscono dello stesso servizio).

6. L'Unione, in virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione della situazione economica equivalente, potrà avvalersi della facoltà di integrare i parametri economici con altri di diversa natura a sostegno di quelle situazioni che intende sottoporre a tutela.

7. Per i soggetti di cui alla Legge 104/1995 il servizio di trasporto è gratuito e garantito con le seguenti modalità:

- con mezzi di adibiti al servizio trasporto quali scuolabus o automezzi a titolo gratuito;
- con compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto;
- con convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature

Art. 19 – Modalità per l'accesso alle agevolazioni tariffarie

1. Coloro che intendono usufruire delle eventuali riduzioni o esenzioni del pagamento della quota di contribuzione, di cui al precedente articolo, devono presentare domanda corredata da attestazione ISEE in corso di validità.

2. La richiesta di applicazione della tariffa agevolata dovrà essere avanzata contestualmente alla presentazione della richiesta di accesso ai servizi o, comunque, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

3. Le richieste di agevolazione tariffaria inoltrate oltre il termine suddetto potranno essere accolte solo se trattasi di nuovi iscritti.

4. Le attestazioni ISEE presentate sono soggette al controllo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e da apposito regolamento dell'Unione.

5. Su richiesta motivata avanzata dall'utente, la Giunta dell'Unione, con apposito provvedimento e in base alle risorse finanziarie a ciò destinate dai Comuni, potrà esonerare dal pagamento della contribuzione gli utenti che, pur non inseriti in fascia tariffaria agevolata o esente, si trovino in particolari situazioni socio-economiche che dovranno essere documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

Gli utenti di cui sopra dovranno essere residenti all'interno del territorio dell'Unione.

6. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art.19.

Art. 20 – Revisione fascia

1. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo avviso di pagamento o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota. Per i casi di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di non accoglimento della richiesta.

2. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente della Funzione Pubblica Istruzione dell'Unione ed essere debitamente documentato.

3. In ordine a tali ricorsi l'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti.

4. Su tali ricorsi, verrà emessa apposita determinazione del Dirigente della Funzione Pubblica Istruzione che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

Art. 21 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle quote di compartecipazione da parte dell'utenza per i servizi di refezione e trasporto scolastici avviene con la modalità prepagata attraverso ricariche a importo libero effettuabili on-line con carta di credito oppure attraverso l'applicativo PAGOPA o mediante addebito sul conto corrente;
2. Le operazioni di ricarica sono esenti da spese aggiuntive e non devono avere data di scadenza.
3. Le ricariche avvengono a valore e non a numero di pasti per garantire il pieno rispetto della privacy con particolare riguardo alle fasce di reddito.
4. Ai fini della detrazione dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per il pagamento del servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico, la certificazione verrà rilasciata tramite l'apposito applicativo online messo a disposizione dal Concessionario con riferimento al bambino che usufruisce del servizio e al genitore pagante.

Art. 22 – Recupero crediti

1. Per eventuali somme non pagate l'Unione provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi erogati dall'Unione e destinati all'utente interessato.

2. L'utente insolvente è soggetto alla messa in mora da parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana che provvede, in prima istanza, a sollecitarlo a regolarizzare la sua posizione, che deve avvenire entro 30 gg. dal ricevimento della lettera di sollecito.

Il sollecito sarà accresciuto delle ulteriori spese di spedizione tramite raccomandata A.R..

3. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento di cui al precedente punto 2), l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana procederà alla riscossione coattiva dei crediti non estinti in alcuna delle fasi che precedono.

4. Gli utenti del servizio mensa e/o trasporto non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione al servizio mensa e/o trasporto non potranno fruire, nell'anno scolastico successivo, dell'applicazione della tariffa agevolata, qualora la stessa venga richiesta.

5. Gli utenti del servizio di trasporto non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione al servizio non potranno fruire, nell'anno scolastico successivo, del servizio di trasporto, qualora lo stesso venga richiesto.

TITOLO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 23 - Fornitura dei libri di testo scuola primaria

1. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni della Scuola Primaria residenti nei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (Deliberazione G.R.T. 4 giugno 2012, n. 494. Allegato A- Paragrafo V – 1.1 Applicazione del principio di residenza)
2. La fornitura dei libri di testo avviene con il sistema delle cedole librarie dematerializzate attraverso l'utilizzo di un applicativo web secondo le modalità che sono annualmente stabilite dai competenti organi dell'Unione.

Art. 24 - Erogazione contributi finanziari individuali

1. Destinatari dei contributi finanziari individuali sono gli studenti frequentanti le scuole statali o paritarie della scuola primaria, media inferiore e media superiore.

2. I contributi sono assegnati sulla base dei criteri e delle procedure di definite annualmente dalla Regione Toscana, che fornisce le risorse finanziarie destinate agli interventi stessi.

3. Ulteriori provvidenze possono essere eventualmente previste autonomamente dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, secondo le modalità stabilite dai competenti organi.

Art. 25 - Sostegno alle Scuole dell'Infanzia Paritaria

1. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana assicura il sostegno alle scuole paritarie dell'Infanzia paritarie operanti sul territorio dell'Unione che abbiano sottoscritto una convenzione, così come stabilito dalla normativa regionale in materia.

2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi destinati alle scuole e/o a mezzo di contributi assegnati alle famiglie, finalizzati a ridurre il costo di iscrizione e frequenza.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 26 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali, regionali e provinciali applicabili alla fattispecie considerata e tutte le altre vigenti in materia di diritto allo studio, assistenza scolastica ed assistenzasociale.

Si fa inoltre rinvio alle disposizioni emanate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per la determinazione annuale delle tariffe.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020-2021

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana e dell'art. 32 del Testo Unico 267/2000, nonché della L.R. 68/2001 la disciplina del presente regolamento prevale sui regolamenti comunali esistenti. Ogni regola contraria alle norme del presente regolamento decade automaticamente dalla data della sua efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
IL SEGRETARIO